CAMERA DEI DEPUTATI N. 4983

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

APREA, ARACU, BERGAMO, BIONDI, BONAIUTI, BURANI PROCACCINI, CESARO, COLLETTI, CRIMI, DE LUCA, D'IPPOLITO, FRATTA PASINI, FRATTINI, GIOVINE, GUIDI, MAIOLO, MANCUSO, MARZANO, MELOGRANI, MICHELINI, PALUMBO, POSSA, PRESTIGIACOMO, REBUFFA, RIVOLTA, ROMANI, ROSSETTO, RUSSO, SANTORI, SCAJOLA, STRADELLA, TABORELLI, TARADASH, TORTOLI, URBANI, VITO, MARTINO, GAZZARA

Disposizioni in materia di organici funzionali e di reclutamento del personale della scuola

Presentata l'11 giugno 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si inserisce coerentemente nel processo di riforma della struttura e dei modelli gestionali del sistema scolastico avviato con l'approvazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Essa, inoltre, contribuisce ad arricchire con un importante contributo la modernizzazione delle amministrazioni pubbliche.

La presente proposta di legge nasce dall'analisi critica del sistema di reclutamento degli insegnanti inaugurato all'inizio di questo secolo e giunto a maturazione, dopo una fitta e spesso contraddittoria legislazione, nell'anno 1988.

L'attuale modello concorsuale ha un alto grado di inefficienza, poiché non stabilisce nessun rapporto tra risorse impiegate e qualità del risultati ottenuti; in particolare, la pianificazione delle assunzioni è a breve termine con effetti negativi come la formazione di soprannumerari ed

esuberi. Inoltre si basa su criteri uniformi che non tengono conto dei più moderni sistemi di reclutamento in uso sia nel settore privato sia in quello pubblico, soprattutto dopo l'approvazione del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni.

In particolare vanno sottolineate alcune carenze:

a) la mancanza di autoselezione e di strumenti efficaci di preselezione attitudinale degli aspiranti, data l'immagine opaca della professione;

b) l'assenza di un qualsiasi rapporto tra aspiranti e posti con la costituzione di una platea imprevista e indefinita di concorrenti;

c) la inadeguatezza delle prove di esame, che rimane di tipo scolastico (prova scritta e colloquio);

d) lo scarso valore assegnato all'esperienza, il tirocinio guidato è ridotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro a semplice periodo di prova valutato da un comitato di pari (comitato di valutazione del servizio).

Infine, dopo l'avvio dei corsi universitari di specializzazione e della laurea per i maestri (legge n. 341 del 1990) l'attuale normativa rischia di accentuare la divaricazione tra professionalità docente e modalità di selezione.

La presente proposta di legge intende mettere fine al vecchio sistema con:

a) il superamento della dimensione nazionale del mercato del lavoro scolastico, causa principale dei maggiori difetti dell'attuale modello;

b) il raffreddamento della pressione del mercato del lavoro sulla scuola e l'eliminazione del rischio di riproduzione del precariato, che ha avuto l'effetto di abbassare il livello qualitativo della selezione;

c) il rafforzamento del rapporto tra reclutamento e formazione preliminare di livello universitario;

d) la garanzia di una selezione pertinente e meritocratica basata su un *mix* equilibrato di conoscenze disciplinari e abilità accertate sul campo (esperienza di lavoro);

e) la coerenza tra selezione e autonomia curricolare e flessibilità organizzativa;

f) il rallentamento del ritmo della mobilità a domanda;

g) l'introduzione di meccanismi che facilitino la costituzione di un mercato interno professionale attraverso l'istituto della chiamata.

La presente proposta di legge è rivolta alle istituzioni scolastiche autonome (di cui all'articolo 21 della legge n. 59 del 1997) e assegna al consiglio delle medesime il potere di definire con ampi margini di flessibilità l'organico funzionale all'offerta formativa (articolo 2). L'amministrazione da gestore degli organici diventa soggetto controllore del rispetto dei vincoli finanziari e dei limiti massimi della consistenza del personale, lasciando alle scuole la definizione della combinazione dei vari fattori che costituiscono la dotazione organica. La trasparenza è garantita anche dalla previsione di una procedura obbligatoria di informazione con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) prevista dal decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni.

Le stesse modalità sono previste anche nel caso di costituzione di organici funzionali di rete, nel qual caso l'organo responsabile è il consiglio del consorzio di scuole (articolo 3).

Il concorso è indetto e gestito dalla singola istituzione scolastica (o rete) con apposito bando, garantendo una riserva del 50 per cento dei posti a coloro che abbiano una esperienza di lavoro di almeno settecentoventi giorni (articolo 4). I criteri e i contenuti generali per la stesura dei bandi delle scuole sono fissati dal regolamento governativo, secondo l'impostazione dell'attuale normativa valida per il restante pubblico impiego.

L'ultimo comma dell'articolo 4 modifica la legge n. 341 del 1990, estendendo l'opportunità di frequentare i corsi di specializzazione per l'abilitazione all'insegnamento anche agli studenti universitari. In tal modo si evita che tali corsi siano riservati di fatto solamente ai laureati delle facoltà più deboli sul mercato del lavoro. Lo stesso articolo accentua il peso del tirocinio (oggi il 30 per cento) nel curricolo formativo dei futuri docenti fissandolo in un anno scolastico.

I vincitori di concorso sono assunti con incarichi pluriennali, per un massimo di dieci anni (articolo 5). Solo in sede di prima attuazione della legge, e cioè limitatamente al primo concorso, la nomina avviene con incarico a tempo indeterminato.

Fermo restando l'attuale regime dell'incompatibilità tra libera professione e funzione docente, l'articolo 8 dà la possibilità al personale insegnante interessato di trasformare, anche al momento dell'assunzione, il tradizionale rapporto di lavoro in contratto individuale d'opera. Con questo strumento le scuole possono meglio utilizzare competenze professionali specifiche che, con il tempo, rischiano di uscire dal mercato del lavoro scolastico.

L'autonomia, soprattutto per effetto del decentramento delle competenze amministrative degli uffici centrali e periferici, comporta l'acquisizione di nuove e più complesse competenze per il responsabile della segreteria. L'articolo 9 prevede, pertanto, il diploma universitario o la laurea in discipline giuridiche o economiche per la partecipazione ai futuri concorsi.

Il restante personale, come già previsto da precedenti disposizioni di legge – mai applicate – è assunto tramite avviamento dalle liste di collocamento, sia direttamente che con il sistema della selezione (articolo 10).

Tutta la materia della mobilità è sostituita dalle norme contenute negli articoli 11 e 12. Il primo condiziona i trasferimenti non solo alla disponibilità di posti, come avviene oggi, ma alle effettive esigenze delle scuole; il secondo estende alla scuola le attuali norme vigenti per il restante pubblico impiego, compresa la messa in disponibilità in caso di soprannumero.

Fatti salvi i vincoli numerici, in coerenza con tutto l'impianto della legge, il personale alle dipendenze degli enti locali in servizio nelle scuole (articolo 13) è gradualmente trasferito agli organici delle stesse attraverso la stipula di appositi accordi tra le istituzioni interessate.

L'articolo 14 estende alle istituzioni scolastiche autonome tutte le forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dal codice civile e dalle leggi sul lavoro.

Ai fini di contenere la spesa corrente e di evitare un continuo contenzioso relativo soprattutto alla conferma delle sedi estere, l'articolo 15, in analogia con la legislazione di altri Paesi europei, stabilisce che il personale sia assunto tra i residenti secondo le disposizioni delle leggi e dei contratti locali. Per gli insegnanti si ricorrerà all'assunzione di personale dei ruoli metropolitani solo nel caso in cui non vi siano *in loco* disponibilità di docenti con caratteristiche e preparazione adeguate.

Tenuto conto di alcune particolarità del mercato del lavoro scolastico, l'articolo 16 rinvia all'adozione di un apposito regolamento, ai sensi della legge n. 400 del 1988, per definire gli aspetti applicativi, che dovranno necessariamente tener conto anche del processo di graduale attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle situazioni scolastiche. Il punto più delicato e complesso è quello del trasferimento delle attuali graduatorie provinciali e nazionali (ovviamente non esaurite) del personale docente alle istituzioni scolastiche e alle loro reti.

Il comma 2 attribuisce ad un secondo regolamento il compito di disciplinare le modalità di assunzione del personale in servizio all'estero, tenuto conto delle indicazioni dell'articolo 5.

Al fine di dare ragionevole stabilità e certezza alle importanti novità della nuova normativa, il comma 3 stabilisce una riserva di legge limitatamente agli istituti espressamente disciplinati dalla normativa stessa non modificabile dalla contratta-

zione o dagli accordi nazionali del comparto scuola.

L'ultimo articolo è riservato alle abrogazioni, particolarmente numerose in una materia che si è stratificata in circa cinquant'anni di imponente legislazione primaria, alla quale, dagli anni settanta, si è aggiunta quella di natura negoziale. In particolare l'ultimo comma delegifica la materia sulle assunzioni di personale assegnato alle scuole italiane all'estero, costituendo così il presupposto della nuova regolamentazione e, per il rapporto di lavoro, della contrattazione nazionale, alla quale si era impropriamente sostituito il decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzioni scolastiche destinatarie).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, alle quali è attribuita la personalità giuridica e l'autonomia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

ART. 2.

(Organico funzionale di istituto).

1. Il consiglio dell'istituzione scolastica, nei limiti stabiliti dai decreti del Ministro della pubblica istruzione, emanati ai sensi dell'articolo 40, commi 1 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, delibera annualmente l'organico funzionale di istituto, costituito da:

a) i posti coperti da personale incaricato a tempo indeterminato ovvero pluriennale;

b) i posti da mettere a concorso;

c) i posti da ricoprire tramite avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;

d) i posti disponibili per incarichi a tempo determinato;

e) i posti da assegnare a contratti di prestazione d'opera per particolari insegnamenti o attività ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

f) i posti da ricoprire per trasferimento ovvero per chiamata nominativa da altre istituzioni scolastiche.

2. Con la medesima delibera di cui al comma 1, il consiglio dell'istituzione scolastica stabilisce altresì:

a) la composizione oraria, anche a tempo parziale, dei posti di insegnamento;

b) le tipologie e le caratteristiche funzionali dei posti necessari al supporto e all'attuazione dell'offerta formativa e da ricoprire con una delle modalità di cui al comma 1;

c) i criteri per la stipulazione di contratti a tempo determinato e quelli per la sostituzione del personale temporaneamente assente, nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie annualmente assegnate all'istituzione scolastica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 77 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Il consiglio dell'istituzione scolastica determina, altresì, i posti da assegnare a funzioni e figure professionali non compresi nell'organico previsto dai decreti ministeriali di cui al comma 1 retribuiti con le autonome disponibilità finanziarie dell'istituzione scolastica.

4. Ai fini della definizione dell'organico funzionale, il numero dei posti stabiliti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 costituisce il limite massimo della disponibilità di personale dell'istituzione scolastica. All'interno di tale limite globalmente definito, nel rispetto del *curriculum* di studi obbligatorio, la composizione dell'organico, la formazione delle cattedre, la dimensione delle classi e le modalità di copertura dei posti sono autonomamente deliberati dal consiglio dell'istituzione scolastica in coerenza con il piano dell'offerta formativa e con gli indirizzi generali di gestione elaborati secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 1 e 3-*bis*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

5. La proposta di organico funzionale, i criteri generali e le modalità di conferimento degli incarichi e i bandi di concorso di cui al comma 4 del presente articolo, sono oggetto di informazione preventiva e di eventuale esame da parte delle rappre-

sentanze sindacali, ove costituite ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

6. L'organico funzionale è soggetto a certificazione di compatibilità finanziaria del dirigente competente dell'amministrazione scolastica. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dalla deliberazione del consiglio dell'istituzione scolastica, decorsi i quali, questa si intende esecutiva.

ART. 3.

(Organici funzionali di rete).

1. Nel caso della costituzione di reti di scuole previste dai regolamenti di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai fini della definizione degli organici funzionali le competenze attribuite dalla presente legge all'istituzione scolastica sono esercitate dall'organo di rete, nei limiti e con le modalità stabiliti dall'accordo stipulato tra le istituzioni scolastiche consorziate.

2. Nella definizione degli organici funzionali di rete è compresa la razionale assegnazione e distribuzione del personale non docente nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unità di personale previste dai decreti ministeriali di cui all'articolo 40, commi 1 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, entro il limite massimo di cui al comma 2 del presente articolo, il personale non docente può essere utilizzato anche presso istituzioni scolastiche della rete, per le quali la fornitura di tale personale spetta ai comuni e alle province. Le tabelle A, B e C annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, e la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono abrogate.

ART. 4.

(Assunzione di personale docente).

1. Al concorso per la copertura dei posti di insegnamento assegnati ad incarico plu-

riennale previsti dall'organico funzionale, indetto e bandito dal consiglio dell'istituzione scolastica secondo i princìpi dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e le modalità stabilite dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, partecipano gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) abilitazione all'insegnamento, ottenuta ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341;

b) idoneità ovvero abilitazione conseguita con il superamento di precedenti concorsi;

c) un periodo di insegnamento di almeno settecentoventi giorni con incarico a tempo determinato, con il possesso del titolo richiesto dalle norme vigenti nel periodo, prestato nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. In caso di pluralità di posti, messi a concorso per uno stesso profilo, agli insegnanti in possesso dei requisiti di cui alla lettera *c)* del comma 1 è riservata una percentuale stabilita dal bando nella misura del 50 per cento.

3. I corsi di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, possono essere frequentati anche dopo il completamento di almeno tre anni di studi universitari con il superamento degli esami previsti dal relativo piano di studi. Il tirocinio è effettuato presso una istituzione scolastica per un periodo non inferiore ad un anno scolastico.

ART. 5.

(Incarico pluriennale).

1. I contratti di incarico dei docenti che hanno superato il concorso sono stipulati per un minimo di cinque e un massimo di dieci anni scolastici, con eventuale con-

ferma subordinata alla valutazione periodica del nucleo interno della scuola, le cui funzioni e la composizione sono stabilite dal regolamento interno dell'istituzione scolastica secondo criteri generali indicati dal regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, con il quale è abolito il comitato di valutazione del servizio, di cui all'articolo 11 del testo unico delle disposizione legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Limitatamente al primo concorso indetto per ciascuna classe di concorso dalla singola istituzione scolastica autonoma o rete i vincitori sono assunti con contratto a tempo indeterminato.

ART. 6.

(Chiamata nominativa).

1. Le istituzioni scolastiche possono chiamare nominativamente docenti incaricati a tempo indeterminato o pluriennale appartenenti agli organici di altra istituzione scolastica della regione per particolari attività ed insegnamenti, non facenti parte del *curriculum* obbligatorio, definito dal regolamento di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tramite motivata deliberazione del consiglio dell'istituzione scolastica al fine di attuare progetti, programmi e attività, per il tempo previsto per l'espletamento del compito stabilito nel contratto di incarico.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la chiamata nominativa può essere utilizzata per l'impiego di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

ART. 7.

(Contratti annuali a tempo determinato).

1. I contratti di insegnamento a tempo determinato annuali possono essere rinnovati, con delibera del consiglio dell'istituzione scolastica e sulla base del giudizio favorevole del nucleo di valutazione, di cui all'articolo 5, comma 1.

2. Esaurite le graduatorie compilate ai sensi della normativa vigente, tali graduatorie sono riformulate, separatamente per le classi di concorso definite ai sensi dell'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i criteri fissati dal consiglio dell'istituzione scolastica.

3. Ogni altra graduatoria per l'assunzione di personale docente cessa di avere efficacia a decorrere dalla attribuzione alle istituzioni scolastiche della personalità giuridica e dell'autonomia di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

ART. 8.

(Docenti liberi professionisti).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i docenti che esercitano la libera professione possono essere assunti, a domanda, con contratti individuali d'opera.

2. Il contratto a tempo indeterminato dei docenti che richiedono ed ottengono l'autorizzazione alla libera professione può essere trasformato, a domanda e previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, in contratto individuale di prestazione d'opera.

3. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 508, comma 15, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

ART. 9.

(Assunzione dei responsabili amministrativi).

1. I responsabili amministrativi delle istituzioni scolastiche, anche consorziate, sono assunti con contratto a tempo indeterminato tramite concorso con le modalità di cui all'articolo 4, in quanto compatibili.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001, il titolo valido per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 è il diploma universitario o di laurea in discipline economiche o giuridiche.

3. Il responsabile amministrativo incaricato a tempo determinato è assunto dal dirigente attingendo alle graduatorie di istituto, compilate secondo le modalità di cui all'articolo 7.

ART. 10.

(Assunzione di personale della III e IV qualifica).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il personale appartenente alla III e IV qualifica individuate dall'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, stipulato il 4 agosto 1995, è assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato tramite avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.

2. Ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, le modalità della selezione e il rapporto numerico tra il personale chiamato e i posti disponibili sono stabiliti dall'apposito bando deliberato dal consiglio dell'istituzione scolastica, secondo i criteri generali definiti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

3. Le graduatorie provinciali e di istituto del personale appartenente alla III e IV qualifica cessano di avere efficacia a decorrere dalla attribuzione all'istituzione scolastica della personalità giuridica e dell'autonomia di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

ART. 11.

(Trasferimenti).

1. Il personale incaricato a tempo indeterminato o pluriennale può richiedere il trasferimento ad altra istituzione scolastica.

2. L'accoglimento della domanda di trasferimento è subordinato alla disponibilità di posti espressamente indicati nell'organico funzionale dell'istituzione scolastica e

ad apposita delibera del consiglio dell'istituzione scolastica. Il consiglio stesso determina le modalità, compresa la selezione per merito tra gli aspiranti al trasferimento, e i criteri di precedenza e di accoglimento delle domande.

3. Criterio indispensabile per l'accoglimento della domanda di trasferimento è che il dipendente abbia svolto la propria attività per almeno tre anni continuativi nella istituzione scolastica di provenienza.

ART. 12.

(Mobilità per eccedenza di personale).

1. Al personale assunto con contratto a tempo indeterminato o pluriennale ai sensi delle disposizioni della presente legge che perda il posto per contrazione di classi, costituzione di organici di rete, fusione di scuole, variazione del *curriculum* ovvero riduzione dell'organico per giustificato motivo oggettivo si applicano le norme sulla mobilità e sulle eccedenze di personale di cui agli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. Nella copertura di posti vacanti a qualsiasi titolo per la qualifica corrispondente, o nei processi di mobilità tra comparti delle pubbliche amministrazioni, ha precedenza il personale in disponibilità.

3. La rinuncia a nuovo incarico presso pubbliche amministrazioni ovvero lo svolgimento di altro lavoro dipendente o autonomo, anche a titolo temporaneo, è giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro.

ART. 13.

(Personale delle scuole alle dipendenze degli enti locali).

1. Il personale a tempo indeterminato alle dipendenze dei comuni e delle province in servizio presso le istituzioni scolastiche è gradualmente trasferito agli organici funzionali delle istituzioni scolastiche secondo tempi e modalità da stabilire

in apposito accordo tra l'istituzione scolastica e l'ente locale interessato, previa consultazione delle rappresentanze sindacali unitarie delle rispettive istituzioni.

2. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui al presente articolo si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) e l'Unione delle province d'Italia (Upi).

ART. 14.

(Forme flessibili di impiego).

1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento previste dalla presente legge, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

ART. 15.

(Personale delle scuole italiane all'estero).

1. Il personale non docente delle scuole italiane all'estero è assunto tra i residenti secondo le disposizioni delle leggi e dei contratti locali vigenti.

2. Nelle assunzioni del personale docente hanno la precedenza i residenti in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2.

3. Il trattamento economico e il rapporto di lavoro del personale docente re-

sidente in Italia e assegnato alle scuole italiane all'estero sono definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale del comparto della scuola.

ART. 16.

(Regolamenti).

1. Con apposito regolamento, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad integrazione o modificazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e secondo i criteri e princìpi generali stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce le norme di applicazione della presente legge, con particolare riferimento alla fase transitoria, comprese le modalità di trasferimento delle attuali graduatorie nazionali e provinciali dei docenti a livello di istituzione scolastica o di rete.

2. Con regolamento analogo a quello di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, degli affari esteri, per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce le specifiche modalità per l'assunzione di personale docente in servizio all'estero con precedenza per i residenti, per la graduale restituzione ai ruoli metropolitani del personale non docente e per il trasferimento al Ministero della pubblica istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica delle attuali relative competenze, compreso il personale di cui all'articolo 626 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le materie rela-

tive al rapporto di lavoro del personale della scuola non espressamente rinviate dalla presente legge alla sede negoziale, non sono modificabili in sede di contrattazione collettiva nazionale o integrativa.

ART. 17.

(Abrogazioni).

1. Alla data di adozione dei regolamenti di cui all'articolo 16 sono abrogati i seguenti articoli del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430,431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 455, 456, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 565, 566, 567, 568, 581, 582, 583, 584, 585 e 586, e successive modificazioni.

2. In riferimento al personale in servizio all'estero sono abrogati i seguenti articoli del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: dal 639 al 649 e gli articoli 652, 653, 654, 655, 656, 657, 660, 665, 667, 668, 669, 670, 672, 673, 674, 675 e 676. È altresì abrogato il capo III, dall'articolo 26 al 38, del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.

DDL13-4983
Lire 500